



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2025-2027

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 31 GENNAIO 2025



INDICE

ΤI	TOLO	I - LE NORME ANTI CORRUZIONE	5
1]	ntrod	uzione	5
	1.1.	La Legge 190/2012 e il sistema di prevenzione	5
	1.2.	Il rischio corruzione nello spirito della Legge	6
	1.3.	Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001	6
	1.4.	L'impegno di prevenzione della corruzione di Cosev Servizi SpA	7
	1.5.	Le semplificazioni previste per le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti.	7
2.	Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e altri soggetti coinvolti		
	2.1.	Requisiti e incompatibilità	8
	2.2.	Funzioni, poteri e responsabilità	8
	2.3.	Rapporti del Responsabile Anticorruzione con l'Organismo di Vigilanza D.Lgs 231/11	2001
	2.4.	Delibera di nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante RAS	A 11
3.	Gli At	tori coinvolti e loro compiti	12
4.	Il Sist	tema di gestione del rischio corruttivo	13
	4.1.	Analisi del contesto esterno	14
	4.2.	Analisi del contesto interno	16
	4.3.	Mappatura dei processi	17
	4.4.	Analisi e valutazione del rischio	17
5.	Misur	e generali	18
	5.1.	Il "Codice Etico" di Cosev Servizi SpA e Codice di Condotta	19
	5.2.	Mis	19
	5.3.	re di disciplina del conflitto d'interesse	19
	5.4. dirige	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni enziali	20
	5.5.	Formazione di Commissioni in caso di condanna penale per delitti contro la P.A	21
	5.5. Tutela del whistleblower		
	5.6.	Formazione sui temi dell'etica e della legalità e sulla contrattualistica pubblica	22
	5.7.	Rasa – Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante	23
	5.8.	Misure alternative alla rotazione ordinaria del personale	23



	5.9.	Divieti post-employment (Pantouflage)	24	
	5.10.	Monitoraggio dei tempi procedimentali	24	
6.	Misure	specifiche	25	
	6.1.	Flussi informativi	25	
	6.2.	Gestione delle risorse finanziarie	27	
7.	Diffusi	one del Piano nel contesto aziendale	27	
6.	Il mon	itoraggio	27	
ΤI	TOLO 1	II - IL PIANO DELLA TRASPARENZA	29	
1.	Introd	uzione	29	
2.	Ambito	o di applicazione delle norme sulla Trasparenza	30	
3.	Compiti del "Responsabile per la prevenzione della Corruzione" in funzione di			
"Responsabile della Trasparenza"				
4.	Individ	Individuazione dei responsabili della trasmissione, della pubblicazione e		
	dell'ag	giornamento dei dati	32	
5.	Misure	di monitoraggio e vigilanza sulla attuazione degli obblighi di trasparenza a		
	suppor	to delle attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile per	a	
	Traspa	irenza	33	
6.	Misure	per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico	33	
7.	Traspa	arenza e disciplina della tutela dei dati personali (reg. UE 2016/679)	34	
8.	Rappo	rti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati	36	
9.	La tras	sparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/20)23	
		36		
10	.Recepi	mento dinamico modifiche legge n. 190/12	37	
ΤI	TOLO 1	III - SISTEMA DISCIPLINARE	38	
1.	Le san	zioni avverso i lavoratori	38	
2.	Misure	nei confronti dei Dirigenti	39	
3.	Misure	nei confronti degli Amministratori e Sindaci	39	



4.	Misure nei confronti del RPCT	.39
5.	Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti	Í
	contrattuali con la Società	.39



TITOLO I - LE NORME ANTI CORRUZIONE

1 Introduzione

1.1. La Legge 190/2012 e il sistema di prevenzione

Con l'emanazione della legge n. 190 del 6.11.2012, entrata in vigore il 28.11.2012, sono state approvate le "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte (in particolare, il GR.E.C.O., il W.G.B. dell'O.E.C.D. e l'I.R.G. dell'O.N.U.), con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione. Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e a un secondo livello si collocano i Piani territoriali anticorruzione (PTPC) di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione di ognuna.

Nella redazione di questo Piano triennale si è tenuto conto dell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022, Adottato dall'ANAC con Delibera n. 605 del 19.12.2023, il quale costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa con durata triennale.

Nel PNA 2022 l'ANAC si è concentrata solo sul settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, individuando i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza.

Sono stati esaminati i principali profili critici che emergono dalla nuova normativa e, di conseguenza, sostituite integralmente le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con la precisazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023 del 1º luglio.

Si evidenzia, da ultimo, che in data 24.12.2024 l'Anac ha posto in consultazione pubblica il documento di Aggiornamento del PNA 2022, assegnando come termine di presentazione delle osservazioni il 13.01.2025. Il richiamato aggiornamento mira a fornire indicazioni operative per i Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e con meno di 50 dipendenti, descrivendo in modo organizzato i possibili contenuti e gli elementi indispensabili per la redazione della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Nell'attuale aggiornamento si è tenuto conto anche delle nuove Linee Guida ed orientamenti espressi dall'ANAC.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, indicate dalle organizzazioni sovranazionali, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:



- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione,
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione,
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione,

il tutto con un atteggiamento ed un approccio di carattere qualitativo, più in linea con un orientamento sostanziale più che formale, proporzionato alle dimensioni della società, e secondo un cammino condiviso con le risorse aziendali, l'organo di indirizzo e gli organi/organismi di controllo.

1.2. Il rischio corruzione nello spirito della Legge

Il concetto di corruzione da prendere a riferimento per la definizione dei Piani di prevenzione ha un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale artt. da 314 a 360, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Nello spirito della Legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'accountability con i cittadini, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione. Altre misure generali di prevenzione della corruzione, previste dalla Legge 190/2012, riguardano:

- inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage revolving doors) D.lgs. 39/2013;
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali D.lgs. 39/2013;
- patti di integrità negli affidamenti. E inoltre:
- mobilità del personale addetto alle aree a rischio di corruzione;
- astensione in caso di conflitto di interesse;
- formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento.

1.3. Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001

I delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale inclusi nei reati presupposto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 231/2001 sono descritti nel paragrafo 2.A "In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed assimilabili" della - Parte Speciale 1: Mappatura delle attività a rischio reato e Protocolli - del MOG di COSEV SERVIZI SPA. Giova anche precisare che il Risk assessment eseguito per la compliance 231 ha considerato le eventualità che il soggetto apicale o sottoposto all'altrui vigilanza potesse avere sia un ruolo attivo sia passivo nel rapporto corruttivo.



1.4. L'impegno di prevenzione della corruzione di Cosev Servizi SpA

COSEV SERVIZI SPA è una società partecipata interamente dalle Amministrazioni Comunali di Bellante, Sant'Omero, Nereto, Colonnella, Controguerra e Crognaleto (tutti Comuni presenti nella Provincia di Teramo) come riportato nella Parte Generale del Modello, ed è sottoposta quindi alla loro vigilanza.

Con l'attuazione della compliance ex D. Lgs. 231/2001, come sopra brevemente esposto, COSEV SERVIZI SPA ha inteso adottare un Modello di Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati presupposto previsti dagli art. 24 e 25 del D.lqs. 231/2001.

Con il presente Piano ha inteso, quindi, estendere la propria azione di prevenzione della corruzione a tutti i reati considerati dalla L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, in merito all'attività di pubblico servizio svolta e ai comportamenti in cui è ravvisabile un abuso del potere/funzione attribuita a dipendenti di COSEV SERVIZI SPA per trarne un vantaggio privato.

Le misure di prevenzione esposte nel presente Piano devono quindi ritenersi integrative delle specifiche procedure dettate dal Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

1.5. Le semplificazioni previste per le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti

Giova in questo contesto rammentare che, come anche ribadito dalla Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023, le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare, per le successive due annualità, lo strumento programmatorio in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo.

La richiamata possibilità di conferma non è invece ammessa, se, nel corso dell'anno precedente:

- > siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative
- > siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti
- > siano stati modificati gli obiettivi strategici

Il verificarsi di questi eventi richiede infatti una nuova valutazione della gestione del rischio che tenga in debito conto il fattore che altera l'appropriatezza della programmazione già effettuata. Si renderà quindi necessaria l'adozione di un nuovo strumento programmatorio.

Per detto motivo, come indicato nella già richiamata Delibera ANAC n. 7/2023, all'atto di conferma o di nuova adozione occorre dare conto, rispettivamente, che non siano intervenuti i fattori indicati sopra, ovvero che siano intervenuti e su che cosa si è inciso in modo particolare nel nuovo atto di programmazione.

Altre importanti semplificazioni previste per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti riquardano:

- > la mappatura dei processi
- ➢ il monitoraggio (con specifico riferimento alle amministrazioni/enti con dipendenti da 1 a 15 si raccomanda il monitoraggio almeno una volta l'anno, selezionando un campione rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di



programmazione delle misure, la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 30%, salvo deroga motivata).

2. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e altri soggetti coinvolti

2.1. Requisiti e incompatibilità

L'art. 1 c. 7 della L. 190/2012 prevede la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione RPCT per tutte le Pubbliche amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal PNA agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando la possibilità che sia individuato anche nell'Organismo di vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001.

Questa iniziale previsione di sovrapponibilità delle funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione con quelle di Organismo di vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001, nell'unica figura, è stata successivamente fugata dalle Linee Guida emesse dall'Anac nel Marzo 2015: in tale circostanza, l'Anac ha ritenuto, infatti, che "Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, l'Autorità ritiene che le funzioni di Responsabile debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del Responsabile della prevenzione della corruzione, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Per tali motivi, il Responsabile della prevenzione della corruzione non può essere individuato in un soggetto esterno come l'organismo di vigilanza o altro organo di controllo a ciò esclusivamente deputato".

La scelta del responsabile anticorruzione deve ricadere, preferibilmente, su dirigenti. In strutture organizzative di ridotte dimensioni, in caso di carenza di posizioni dirigenziali o ove i dirigenti siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata.

Nel caso della COSEV SERVIZI SPA, con deliberazione del 02.09.2024, il Consiglio di Amministrazione della società ha affidato l'incarico di RPCT alla **Dott.ssa Chiara Di Emidio**, Amministratore del Consiglio di Amministrazione della Cosev Servizi S.p.A. senza deleghe, non essendo stato possibile per la società individuare figure apicali idonee a ricoprire tale ruolo, in quanto risultano conflitti di interesse dato che le aree organizzative che dirigono corrispondono a settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione.

2.2. Funzioni, poteri e responsabilità

Sui poteri del RPCT, l'Anac si è espressa con la delibera n. 840 del 2018, cui si rinvia per i dettagli. In tale sede si è precisato che l'obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della



predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente nonché della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione.

Pertanto, i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT può esercitare all'interno di un ente devono rimanere connessi a tale obiettivo.

Laddove il RPCT sia destinatario di segnalazioni o comunque riscontri fenomeni di corruzione, in senso ampio, i suoi compiti si sostanziano in una delibazione sul fumus di quanto rappresentato, al fine di stabilire se esistano ragionevoli presupposti di fondatezza. Qualora ricorra tale evenienza, sarà cura del RPCT rivolgersi agli organi interni o agli enti/istituzioni esterni, preposti ai necessari controlli, in una logica di ottimizzazione del sistema di controlli già esistenti nelle amministrazioni. Resta fermo che non spetta al RPCT né accertare responsabilità individuali - qualunque natura esse abbiano - né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, a pena di sconfinare nelle competenze di altri soggetti a ciò preposti nell'ente o amministrazione.

Le attività svolte dal RPCT e i poteri ad esse connessi possono essere di seguito riassunti:

Vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

Spetta al RPCT presentare all'organo di indirizzo, per la necessaria approvazione, una proposta di PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO che sia "idonea", ossia studiata per essere efficace per lo specifico ente in cui deve essere attuata. A ciò si deve aggiungere l'obbligo di vigilare sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel PTPCT; di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV (se nominato, anche nella veste di ODV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. I risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT, sono resi noti dal RPCT in una Relazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione. Con l'introduzione della Piattaforma informatica ANAC di rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione, è prevista anche la possibilità per i RPCT, che utilizzano tale Piattaforma, di avvalersi del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi ai PTPCT e alle misure di attuazione.

Vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione in materia di trasparenza

Nel predisporre il PTPCT, il RPCT deve occuparsi anche: della programmazione delle attività necessarie a garantire l'attuazione corretta delle disposizioni in tema di trasparenza, elaborando una apposita sezione, impostata come atto fondamentale, con la quale organizzare i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi; dell'attività di monitoraggio sulla effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, assicurando anche che sia



rispettata la "qualità" dei dati. A ciò consegue il potere di segnalare gli inadempimenti rilevati, in relazione alla gravità, all'OIV (se nominato), all'organo di indirizzo politico, ad ANAC o all'UPD.

Il RPCT è altresì destinatario delle istanze di accesso civico "semplice" finalizzate a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti normativamente. Sussistendone i presupposti, entro il termine di trenta giorni, avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il RPCT segnala all'ufficio di disciplina, al vertice politico e all'OIV (se nominato) i casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui sia stata riscontrata la mancata pubblicazione.

Con riferimento all'accesso civico generalizzato, il RPCT riceve e tratta le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta. La decisione deve intervenire, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Compiti ai sensi della disciplina sul whistleblowing

Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute" da ritenersi obbligatoria. È prevista l'irrogazione di una specifica sanzione pecuniaria dall'ANAC (da 10.000 a 50.000 euro) qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del Responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

L'onere di istruttoria, si sostanzia, ad avviso dell'ANAC, nel compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività "di verifica e di analisi".

Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera ANAC n. 840/2018, che non spetta al RPCT svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali.

Sui poteri del RPCT con riferimento alle segnalazioni di whistleblowing, si rinvia alle apposite linee guida sull'istituto adottate con delibera n. 469 del 9 giugno 20213. Si segnala, sul punto, che lo il 7 novembre 2024 si è aperta la consultazione sullo schema di nuove Linee Guida in materia di whistleblowing.

Attribuzioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Il RPCT ha proprie capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell'applicazione di misure interdittive. A tali compiti si aggiungono quelli di segnalazione di violazione ad ANAC.

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, si inquadra nell'ambito delle misure volte a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal settore privato. Le disposizioni del decreto tengono conto dell'esigenza di evitare che lo svolgimento di certe attività/funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni



favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita. La legge ha anche valutato in via generale che il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe generare il rischio di svolgimento imparziale dell'attività amministrativa costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi di favori. Il legislatore ha inoltre stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati fissando all'art. 3 del d.lgs. 39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione.

Gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in enti privati regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del d.lgs. 39/2013.

Con riferimento ai casi di incompatibilità, è prevista la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa della incompatibilità, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 39/2013. L'Autorità ha fornito alcune specifiche indicazioni in merito al ruolo e alle funzioni del RPCT nonché all'attività di vigilanza di ANAC sul rispetto della disciplina con la Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento di ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili», cui si rinvia.

2.3. Rapporti del Responsabile Anticorruzione con l'Organismo di Vigilanza D.Lgs 231/2001

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e l'Organismo di Vigilanza svolgono funzioni differenti in totale autonomia.

Tenendo però in debito conto i rapporti delle norme di riferimento – Legge 190/2012 e D.Lgs. 231/2001 – il RPCT e l'OdV, pur nel rispetto della reciproca autonomia e della distinzione dei ruoli ai fini della responsabilità e delle aree d'intervento, condividono le informazioni e le eventuali criticità rilevate nel corso delle proprie attività di verifica che possano potenzialmente costituire importanti input reciproci per le singole attività distinte di controllo.

2.4. Delibera di nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante RASA

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. La società COSEV SERVIZI SPA risulta regolarmente iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con codice AUSA 0000242721.



In ragione di ciò, con Delibera del 04/06/2019, il Consiglio di Amministrazione di COSEV SERVIZI SpA ha nominato il Direttore tecnico ing. Franco Carletta quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante, dandone l'idonea dovuta informativa. L'individuazione del RASA, come ribadito dall'Autorità nazionale anticorruzione anche nel PNA 2019, è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

3. Gli Attori coinvolti e loro compiti

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. Questo ruolo di coordinamento, come ribadito dal PNA 2019, non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come in pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio. Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione.

Di seguito, sinteticamente vengono riportati i compiti dei principali attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio corruttivo.

Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il CdA di COSEV SERVIZI SPA è l'organo di indirizzo che nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il Responsabile della Trasparenza, e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta. Il CdA approva il Piano della prevenzione della corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso. Il CdA riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile di prevenzione della corruzione con il rendiconto dettagliato sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano. Il CdA deve creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento delle sue attività assicurando allo stesso un supporto concreto garantendo disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, promuovendo una cultura della valutazione del rischio incentivando la formazione e la sensibilizzazione del personale. Come sottolineato espressamente dal PNA 2019 adottato con delibera n. 1064 ANAC, l'approccio del CdA deve essere proattivo nella realizzazione del Piano, innanzitutto creando un contesto interno favorevole e di supporto al RPCT. Ciò in quanto, sebbene sia importante la funzione dello stesso RPCT, è altrettanto fondamentale che nella gestione del rischio corruttivo sia coinvolta tutta la struttura, che vede essere responsabilizzata e istruita sull'importanza dell'intero processo.

I Dirigenti e i responsabili delle unità organizzative

Ai dirigenti titolari dei Processi/Attività a rischio corruzione individuati nel presente Piano sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il responsabile per individuare le misure di prevenzione;



- assicurano l'osservanza del Codice Etico e di condotta e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale;
- promuovono lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio e la formazione e la sensibilizzazione del personale;
- si assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT ed operano nella maniera da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle spesse da parte del personale da loro diretto.

Dipendenti/Collaboratori


I dipendenti e i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel Piano, segnalando le situazioni d'illecito al proprio dirigente o all'Ufficio Personale e i casi di conflitto di interessi che li riguardano.

4. Il Sistema di gestione del rischio corruttivo

L'Allegato 1 al PNA 2019 fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

In considerazione delle richiamate indicazioni, il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle fasi rappresentate nella Figura che segue, tratta dal PNA 2019.





4.1. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno si deve effettuare per evidenziare quelle caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambito nel quale l'amministrazione opera che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi intesi in senso lato.

Rappresenta, quindi, il punto di partenza dell'appena illustrato processo di valutazione del rischio corruttivo e di monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Per l'analisi del contesto esterno la Società si è avvalsa degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, sono state consultate:

- la Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata per l'anno 2022, presentata dal Ministero dell'Interno e trasmessa alla Presidenza del Senato il 3 gennaio 2024;
- la Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per il II semestre 2023;



- le analisi condotte ai fini dell'individuazione dell'indice della criminalità nelle Province italiane elaborato per l'anno 2024 dal Sole 24ore.

Tali documenti sono liberamente consultabili accedendo alla pagina web del Ministero dell'Interno e della Camera dei Deputati, nonché all'apposita pagina web del Sole 24 Ore. Considerata l'immediatezza dell'informazione fornita, si ritiene utile richiamare "La pagella" offerta dal Sole24Ore sul proprio sito internet "L'indice della criminalità 2024".

RANK 48	90	Classifica finale Teramo	DENUNCE/100MILAAE 3.250,5		9.724
_	-		oiazzamenti (rank e var. annua) nelle classific abitanti e totale denunce, relativi all'anno pre	he (finale sul total	e dei delitti e
	RANK		INDICATORE	DENUNCE SU 100MILA AB.	TOTALE DENUNCE
>	78° 🔺		Omicidi volontari consumati	0,3	1
	91° =	■	Infanticidi	0,0	0
>	63° ▼		Tentati omicidi	1,3	4
	2° =		Omicidio preterintenzionale	0,3	1
>	6° ▼		Omicidi colposi	5,3	16
>	91° 🛦	■	Violenze sessuali	6,0	18
	98° 🔺	(0	Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile	0,3	1
	39° 🔻		Minacce	123,3	369
	87° 🔺		Percosse	21,7	65
	40° 🔺		Lesioni dolose	114,7	343

Particolare interesse riveste poi il Progetto promosso dall'ANAC "Misurazione del rischio di corruzione", con il quale è stato reso disponibile un set di indicatori per quantificare il rischio che si verifichino eventi corruttivi a livello territoriale, utilizzando le informazioni contenute in varie banche dati.

Come efficacemente illustrato dal PNA 2019, l'analisi del contesto esterno può essere effettuata anche attingendo alle fonti interne. In tale ambito l'amministrazione può utilizzare interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture; segnalazioni ricevute tramite il canale del *whistleblowing* o altre modalità; risultati dall'azione di monitoraggio del RPCT; informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore.



Non sono emerse, tuttavia, con riferimento a questo secondo sistema di fonti, particolari criticità.


L'analisi del contesto esterno, in sostanza, consente di identificare come particolarmente critiche le seguenti aree di interesse per la Società: -contratti pubblici

4.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

Di seguito si richiama l'organigramma della Società.





4.3. Mappatura dei processi

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi.

L'intera attività svolta dalla Società è stata quindi gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Nella tabella che segue sono esposti i risultati dell'attività di mappatura dei processi (si ricorda, a tal proposito, che, come chiarito dal PNA 2019, "un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione - utente').

In ossequio alle previsioni di cui all'art. 1, della Legge n. 190/12, applicate in relazione allo specifico contesto, all'attività e alle funzioni svolte dalla Società, nonché alle indicazioni offerte dall'Aggiornamento 2024 del PNA 2022¹, ancora in bozza per la consultazione, la mappatura delle aree a maggior rischio di corruzione, dei processi che si sviluppano al loro interno e delle relative fasi di cui questi si compongono, ha riguardato le seguenti due aree di rischio:

- Area contratti pubblici (affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al d.lgs. 36/2023, ivi inclusi gli affidamenti diretti);
- Concorsi e selezioni;

e i sequenti due processi:

- Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza;
- Partecipazione della Società a enti terzi.

4.4. Analisi e valutazione del rischio

Essendo necessario esprimere un giudizio qualitativo sul livello di esposizione a rischio abbinato ad ogni evento, articolato in basso, medio, alto, altissimo, è necessario tenere conto, da un lato, degli indicatori di rischio (fase di identificazione) e, dall'altro, dei fattori abilitanti la corruzione (fase di analisi), per poi stabilire quali azioni intraprendere per ridurre il rischio stesso come previamente individuato (fase di misurazione e ponderazione).

Fase 1 - identificazione del rischio: ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

1

¹ Si evidenzia che l'Aggiornamento offerto in pubblica consultazione evidenzia quanto segue: "Al fine di rendere attuabile al meglio la previsione normativa anche per gli enti con ridotti apparati strutturali ed organizzativi che possano dedicarsi al relativo adempimento, l'Autorità intende, con il presente Aggiornamento, fornire indicazioni operative per i comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e con meno di 50 dipendenti, descrivendo in modo organizzato i possibili contenuti e gli elementi indispensabili per la redazione della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO".



Fase 2 - analisi del rischio: attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione è possibile comprendere i fattori di contesto che agevolano gli eventi rischiosi, in modo da poter calibrare su di essi le misure più idonee a prevenirli.

Fase 3 – misurazione del rischio: i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi devono tenere conto operativamente di indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione del processo o delle sue attività.

In allegato al presente Piano (allegato 1) viene riportato un file excel, "Mappature Aree e Processi COSEV", dal quale è possibile evincere tutte le informazioni concernenti i processi e le attività degli uffici nonché l'identificazione, l'analisi, la valutazione ed il trattamento del rischio.

Con riferimento alla stima del livello di esposizione di ciascun Processo/Area al rischio di un evento di corruzione, il valore finale è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

Rischio = Probabilità x Impatto

Probabilità = la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso. Tale valutazione viene condotta facendo riferimento a una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;

Impatto = l'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:

- a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
- b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

5. Misure generali

Il trattamento del rischio avviene procedendo alla individuazione e programmazione delle misure finalizzate a ridurre il rischio corruttivo identificato.

Nello specifico, le misure possono essere:

- generali (che intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo),



- specifiche (che agiscono in maniera puntuale solo su alcuni rischi e si caratterizzano per la loro capacità di incidere su problemi peculiari).

La prima verifica da compiere concerne pertanto la presenza e l'adeguatezza di misure generali e/o di controlli specifici preesistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti e la capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio.

Vengono di seguito indicate, anche alla luce dei chiarimenti offerti dall'Anac, le seguenti misure di carattere generale di cui si ritiene necessaria la programmazione:

- codice di condotta dei dipendenti;
- misure di disciplina del conflitto d'interesse;
- inconferibilità/incompatibilità per funzioni dirigenziali o ad esse equiparabili;
- formazione di Commissioni in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.;
- tutela del whistleblower;
- formazione sui temi dell'etica e della legalità e sulla contrattualistica pubblica;
- patti di integrità;
- responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
- misure alternative alla rotazione ordinaria del personale;
- divieto di pantouflage;
- monitoraggio dei tempi procedimentali.

5.1. Il "Codice Etico" di Cosev Servizi SpA e Codice di Condotta

"COSEV SERVIZI SpA" cura, con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa.

Il Codice etico e di condotta è stato adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2023 ed è pubblicato sulla sezione Amministrazione trasparente.

Dai monitoraggi effettuati:

- non sono emerse particolari problematiche di carattere applicativo in merito alla divulgazione del codice etico e del personale;
- non sono emerse violazioni.

5.2. Misure di disciplina del conflitto d'interesse

5.3. re di disciplina del conflitto d'interesse

Tutti i dipendenti sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle attività inerenti le proprie mansioni nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, o qualora ricorrano ragioni di opportunità e convenienza.

Il Codice etico e di comportamento dedica importanti disposizioni alle misure tese ad evitare ipotesi di conflitto di interessi, prevedendo:

 che debba essere segnalata da ogni dipendente, collaboratore o amministratore ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse. In particolare, tutti i dipendenti, collaboratori e amministratori di COSEV SERVIZI sono tenuti ad evitare conflitti



di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza;

 un obbligo di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali e dei superiori gerarchici.

Ciascun amministratore o dipendente rilascia una dichiarazione di assenza di ipotesi di interessi (anche nell'ambito delle ulteriori dichiarazioni da rendere):

- al momento dell'assunzione dell'incarico;
- al momento in cui vi siano modifiche aziendali che comportano diversi ruoli o responsabilità. L'RPCT può valutare se può ritenersi opportuno un aggiornamento della dichiarazione, nel caso in cui sia trascorso, dal rilascio dell'ultima dichiarazione, un lasso di tempo ritenuto eccessivo, tenuto conto del ruolo e delle attività svolte dal dipendente;
- quando si verificano modifiche alle condizioni personali che devono essere portate a conoscenza della Società, in quanto costituenti possibili ipotesi di conflitto di interesse.

Laddove il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo tempestivamente al superiore gerarchico o, in assenza di quest'ultimo, all'organo di indirizzo, che, esaminate le circostanze, valuta se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi; in caso affermativo, ne verrà data comunicazione al dipendente. Contestualmente, dovranno essere comunicate ed attuate le misure idonee a presidiare e arginare la situazione di conflitto.

Analoga dichiarazione deve essere rilasciata all'atto della nomina a RUP.

Dal monitoraggio delle dichiarazioni rese non sono emerse situazioni critiche di possibili conflitti di interesse.

5.4. Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Ai sensi dell'articolo 15 D.Lgs. 39/2013, "Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto".

All'atto di conferimento dell'incarico l'interessato rende la comunicazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39/2013).

Con cadenza annuale, ovvero in corso dell'anno in caso di sopravvenute variazioni, l'interessato rinnova la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.



A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati sono pubblicate sul sito internet della Società, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il RPCT verifica periodicamente che siano state acquisite e pubblicate le dichiarazioni richieste in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

Nel caso in cui si dovesse rilevare la violazione delle norme del decreto in esame il RPCT è tenuto ad avviare il procedimento di contestazione, sia nei confronti del soggetto che ha conferito l'incarico sia nei confronti del soggetto cui l'incarico è stato conferito, secondo la disciplina dettata da ANAC nelle "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili", di cui alla Delibera n. 833/2016.

5.5. Formazione di Commissioni in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.

La materia è disciplinata dal Regolamento sul reclutamento e sul conferimento degli incarichi. La Società non può nominare nelle Commissioni coloro che siano stati condanna per delitti contro la P.A., e comunque opera nei termini e secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- art. 35 Dlgs. n. 165/01;
- art. 35-bis, Dlgs. n. 165/01, aggiunto dall'art. 1, comma 46, della Legge n. 190/12;
- art. 1, commi 3, 15, 17, 18 e 20, Legge n. 190/12;
- art. 16, comma 1, lett. l-quater), Dlgs. n. 165/01;
- Capo II del Dlgs. n. 39/13;
- D. Lgs. 36/2023.

Il Responsabile del "Piano di prevenzione della Corruzione" effettua controlli su precedenti penali autocertificati dai candidati e sull'applicazione, in conformità alle norme citate, delle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo da parte del Responsabile del procedimento.

Oltre a quanto riportato nel presente "Piano" in ordine al "conflitto di interesse", i controlli del Responsabile della prevenzione della Corruzione si estendono sulla verifica di cause di incompatibilità e inconferibilità dettate dal D.lgs. n. 39/13.

Se nel corso del rapporto si appalesano situazioni di inconferibilità ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 39/13, il Responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro Ufficio.

Nel corso dell'anno 2024 non sono state nominate Commissioni.



5.5. Tutela del whistleblower

Il d.lgs. n. 24/2023 ha dato attuazione alla UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione", modificando ed innovando la disciplina previgente. In conformità a quanto previsto dal d.lgs. citato, l'ANAC ha adottato con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il d.lgs. n. 24/2023 abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

La Società, al fine di recepire le novità normative, ha adottato una specifica procedura, che deve qui ritenersi integralmente richiamata.

Nel corso del 2024 non sono state acquisite segnalazioni dal RPCT.

5.6. Formazione sui temi dell'etica e della legalità e sulla contrattualistica pubblica

Nell'ambito della misura di prevenzione costituita dall'attività di formazione, si segnala l'importanza di iniziative per la formazione specialistica sui temi del contrasto alla corruzione e trasparenza e sulla contrattualistica pubblica attraverso i canali formativi interni ed esterni.

Una formazione adequata consente infatti di raggiungere i sequenti obiettivi:

- l'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte "con cognizione di causa"; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di Corruzione;
- l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da Ufficio ad Ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale "in formazione" proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all'interno dell'ente le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di Corruzione;
- la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli Uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai Dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento;



- evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- la diffusione di valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

La formazione inoltre consente:

• la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale.

La formazione avverrà con le seguenti modalità:

- corsi di formazione;
- e-mail di aggiornamento;
- note informative interne.

5.7. Rasa – Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante

Il RASA è il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante. Tale Responsabile provvede all'implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo.

Con Delibera del 04/06/2019, il Consiglio di Amministrazione di COSEV SERVIZI SpA ha nominato il Direttore tecnico ing. Franco Carletta quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante, dandone l'idonea dovuta informativa. L'individuazione del RASA, come ribadito dall'Autorità nazionale anticorruzione anche nel PNA 2019, è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

5.8. Misure alternative alla rotazione ordinaria del personale

La rotazione "ordinaria" del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione delle attività aziendali, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadequate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

Ove non sia possibile utilizzare la rotazione "ordinaria" come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare le scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi.

La normativa ha carattere pubblicistico, tuttavia le raccomandazioni formulate nel PNA 2019 valgono, compatibilmente con le esigenze organizzative anche per le società controllate da enti pubblici.

A causa delle ridotte dimensioni e del numero limitato di risorse umane con compiti specifici operanti al suo interno, la Società non si è dotata di una procedura per la rotazione del personale.



Difatti, lo spostamento dei dipendenti comporterebbe la sottrazione di competenze professionali specialistiche ad alto contenuto tecnico nelle aree di riferimento.

La Società, compatibilmente con il proprio assetto organizzativo, si è riservata di prevedere strumenti alternativi, quale la segregazione delle funzioni, soprattutto nelle attività espletate nelle aree a maggior rischio (ritenendosi a maggiore rischio corruttivo l'area degli acquisti).

A tal proposito non può essere ignorata la forte rilevanza che, in tale ambito, assumono le procedure dettate nel Modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Come ricordato nelle Linee guida Confindustria, citate anche nel suddetto Modello, infatti nell'assunzione e nell'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ad attività a rischio reato, il Modello deve garantire, tra l'altro, coerenza con il principio di segregazione.

5.9. Divieti post-employment (Pantouflage)

La società tenendo conto di quanto specificatamente previsto nel PNA 2019 adottato con delibera n. 1064 ANAC, nonché delle successive previsioni del PNA 2022 adottato con delibera n. 7/2023 ANAC, ha introdotto le seguenti misure volte a garantire l'attuazione della disposizione sul pantouflage:

- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione al personale che prevedono il divieto di pantouflage. Tale misura, sarà valida laddove, per una ragione ad oggi non ipotizzabile, potessero essere cambiate le attuali condizioni e la società dovesse trovarsi nella condizione di effettuare nuove assunzioni;
- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione del servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;
- la previsione di un obbligo, in capo a ciascun dipendente, di impegnarsi a sottoscrivere e presentare una dichiarazione con cui lo stesso si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo dell'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto;
- appena il RPCT venisse a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnalerà detta violazione ai vertici della società ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

5.10. Monitoraggio dei tempi procedimentali

Nei procedimenti di competenza, i Dirigenti sono tenuti a rispettare i termini per la conclusione degli stessi stabiliti dalla legge e dai regolamenti e a relazionare al RPCT l'eventuale mancato rispetto degli stessi, nonché qualsiasi anomalia accertata.

Si evidenzia, a tal proposito, che la Società, in considerazione del particolare settore in cui opera, è tenuta al rispetto di specifici termini, imposti anche dall'Autorità di settore (ARERA).

Nell'ultimo anno non sono stati rilevati procedimenti conclusi oltre il termine e, quindi, non sono state evidenziate problematiche di carattere organizzativo.



6. Misure specifiche

6.1. Flussi informativi

I flussi di dati e informazioni rappresentano una componente essenziale di un sistema di controllo interno in chiave di prevenzione della commissione dei reati in quanto utili per conoscere e gestire tempestivamente i rischi.

A tal proposito, la Società ha programmato un sistema di controllo interno attraverso la programmazione di una serie di flussi informativi in materia di MOGC, Anticorruzione e Trasparenza.

Per ogni flusso vengono evidenziati i dati/informazioni da comunicare, i soggetti deputati all'invio e la frequenza dell'inoltro.

Attraverso i dati/informazioni reperite l'OdV ed il RPCT acquisiscono elementi utili per le opportune valutazioni di merito da adottare nel processo di gestione del rischio.

L'informativa deve contenere gli elementi necessari a consentire al "Responsabile della prevenzione della Corruzione" di:

- verificare la regolarità e legittimità degli atti adottati;
- monitorare i rapporti tra l'Azienda e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Azienda.

Con riferimento ai processi "sensibili" sopra esaminati, devono essere fornite al "Responsabile della prevenzione della Corruzione" tutte le informazioni che di cui lo stesso farà richiesta e, con periodicità almeno semestrale, le seguenti:

- elenco delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni ottenute dalla Pubblica Amministrazione;
- elenco delle verifiche, ispezioni ed eventuali contestazioni da parte della P.A., con indicazione del loro esito e del relativo iter seguito dalla Società (ricorso, pagamento di eventuali sanzioni, ecc.);
- "scheda di evidenza" sulla natura delle visite, delle informazioni assunte e della documentazione eventualmente richiesta dalla P.A.. Il "Responsabile della prevenzione della Corruzione" dovrà essere immediatamente avvertito circa eventuali situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al "Piano" e alle relative procedure;
- segnalazione di fatti anomali per frequenza o rilievo;
- segnalazione circa procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti, connessi alla contestazione di inadempienze rispetto ai principi, generali e specifici, contenuti nel "Piano";
- mutamenti intervenuti nell'organico e/o nell'organizzazione aziendale.

Altri Flussi Informativi sintetici, nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione:



Table In an India	Completed to see At 19 1 1 1
Tutte le aree/uffici	Segnalazioni in caso di situazioni che possano costituire o solo avere criticità connesse ai reati L.190/2012.
	Tale adempimento è previsto anche quale
	flusso nei confronti dell'OdV in caso di rischio
	reati presupposto D.Lgs 231/2001
Area legale/Amministrativa	Comunicazioni relative a procedimenti avviati in
	merito a Reati presupposto relativi alla ex
	L.190/2012
	(Flusso previsto anche nei confronti dell'OdV in
	merito a reati presupposto ex D.Lgs 231/2001)
Area servizi	Comunicazioni da parte dei responsabili del
	settore o da chi ne venga a conoscenza in caso
	di segnalazioni di reati presupposto ex
	L.190/2012 nell'ambito dei servizi prestati
Area Risorse Umane	Report annuale relativo alle
	assunzioni/licenziamenti di personale.
	Report annuale indicante tutte le
	progressioni di carriera.
Ufficio acquisti e acquisizione di servizi	Report annuale relativo a servizi o forniture, con
	importi superiori ad € 140.000,00 e lavori con
	importo superiore a € 150.000. Segnalazione
	immediata di commesse superiori al suddetto
	valore attivate senza bandi di gara, con evidenza
	dei motivi e delle deleghe che non hanno
	permesso l'attivazione di gare
Direzione Generale	Report semestrale sui controlli effettuati in
	merito alla mancanza di conflitti di interesse
	nelle procedure di affidamento effettuate
Direzione Generale	Report annuale su violazioni del divieto di
Sil Chione delicitie	Pantouflage da parte di un ex dipendente
Tutte le aree/uffici	Segnalazione ad hoc in merito ad eventuali
racce le diee/ uillei	nuove misure o a criticità sulle misure già
	adottate nel Piano, utili al fine di meglio
	prevenire reati corruttivi e/o altre criticità
	previste dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013



6.2. Gestione delle risorse finanziarie

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un'area sensibile laddove si operi all'interno di quei processi aziendali che sono stati individuati come maggiormente critici ed in particolare la gestione dei rapporti con la P.A. e la gestione amministrativa.

In tale ottica, la Società ha individuato adeguate misure preventive per la gestione delle operazioni finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In particolare la Società esegue la quasi totalità dei pagamenti dei consulenti, e dei fornitori esterni attraverso bonifico bancario, con indicazione su tutti i documenti fiscali e contabili del "codice identificativo" assegnato, in base a quanto previsto dalla norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della Legge 136/2010.

Nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti ad essa preposti, devono attenersi a quanto previsto nel "Piano di Prevenzione della Corruzione" di cui costituisce parte integrante, nelle procedure operative, nel Codice Etico e in quello di comportamento. In particolare, l'Organo amministrativo deve:

- 1. assicurare il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita inerenti le operazioni con le Società controllate;
- 2. assicurare che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della Società siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale;
- 3. assicurare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- 4. assicurare che tutte le operazioni effettuate, che hanno effetti finanziari, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.
- 5. assicurare che i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

7. Diffusione del Piano nel contesto aziendale

Il presente "Piano" ed i suoi Allegati rispondono alle specifiche prescrizioni in materia di "Anticorruzione" e sono finalizzati a prevenire fenomeni corruttivi nella gestione dell'attività sociale. La Società "COSEV SERVIZI SPA" promuove la conoscenza del "Piano", dei relativi protocolli interni e del loro aggiornamento, tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e a contribuire alla loro attuazione.

In particolare, per quanto attiene alla comunicazione del "Piano", è previsto che quest'ultimo sia reso conoscibile, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai Destinatari; esso sarà inoltre pubblicato sul sito internet della Società.

6. Il monitoraggio

Per disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione è necessario predisporre un sistema di monitoraggio sull'attuazione delle misure.



Si rende quindi necessario programmare il monitoraggio delle misure specifiche (programmazione del monitoraggio, frequenza del monitoraggio) da attuarsi nel triennio di vigenza, prevedendo, altresì, la rendicontazione degli esiti dello stesso.

Si evidenzia, tuttavia, che l'attività di monitoraggio compete non solo ai RPCT ma anche ai referenti, laddove previsti, e ai dirigenti che concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto al RPCT. Questo consente al RPCT di monitorare costantemente "l'andamento dei lavori" e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

Alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 2022, la Società ha ritenuto di dover pianificare le seguenti procedure per la buona attuazione del monitoraggio:

- sarà cura dell'RPCT organizzare incontri periodici e *audit* specifici con i responsabili delle misure o verificare l'effettiva azione svolta attraverso la consultazione di documenti;
- <u>è allegata al presente Piano una specifica scheda di monitoraggio, indicante, per ciascuna Misura generale sopra richiamata, gli indicatori di attuazione, il soggetto responsabile, la frequenza del monitoraggio e le eventuali criticità o difficoltà riscontrate (Allegato 2);</u>
- i dati indicati nella relazione annuale redatta dall'ANAC, eventualmente integrati, dovranno essere il punto di partenza per evidenziare gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate e far emergere una valutazione complessiva del livello effettivo di attuazione delle misure considerate.

Considerate le dimensioni della società, una tempistica adeguata può essere ritenuta quella annuale.

L'attività di monitoraggio del RPCT può avere tuttavia ad oggetto anche le attività non pianificate di cui si è venuto a conoscenza, ad esempio, a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.



TITOLO II - IL PIANO DELLA TRASPARENZA

1. Introduzione

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista, essa infatti consente:

- la conoscenza del Responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'Amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, in tal modo, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei Dirigenti e, così, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

Per questi motivi, la Legge n. 190/12 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della Trasparenza che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della Legge n. 241/90 e, successivamente, con l'approvazione del DIgs. n. 150/09.

La Legge n. 190/12 e le recenti modifiche del D.Lgs 97/2016 hanno previsto infatti che la trasparenza dell'attività amministrativa, "che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'art. 11 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge".

La trasparenza assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica come sancito dalla L. 190/2012.

La "Legge Anticorruzione" ha poi previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli Enti pubblici nazionali, compresi quelli aventi natura di Enti economici, nonché alle Società partecipate e a quella da esse controllate, per la loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ed ha conferito una delega al Governo per approvare un Decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 34), esercitata con l'approvazione del Dlgs. n. 33/13.

Con quest'ultimo provvedimento normativo, il Legislatore ha rafforzato la qualificazione della Trasparenza intesa, a partire dalla Legge n. 241/90 in materia di accesso agli atti, come accessibilità totale delle informazioni concernenti le attività di pubblico interesse svolte dalla Società a partecipazione pubblica locale, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in conformità a



quanto stabilito dal Dl. n 174/12 in materia di controlli degli Enti Locali sulle proprie partecipate. Emerge dunque con chiarezza che la Trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento per avere un "Gruppo pubblico locale" che, anche attraverso le sue articolazioni societarie, opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'accountability con i cittadini.

Gli adempimenti di Trasparenza debbono essere curati seguendo le indicazioni contenute nel Dlgs. n. 33/13.

Si segnala, a tal proposito, la recente introduzione dell'articolo 9-bis del Dlgs. n. 33/13, che dispone la possibilità per le amministrazioni di assolvere agli obblighi di pubblicazione mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente i dati, informazioni o documenti alla stessa comunicati e descrive il regime di responsabilità nell'ipotesi di omessa pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione

2. Ambito di applicazione delle norme sulla Trasparenza

Come meglio ribadito dalle Linee Guida emesse dall'Anac nel Marzo 2015, alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013), oltre a quanto già previsto dall'art. 1, co. 34, della legge n. 190 del 2012 per tutte le società a partecipazione pubblica anche non controllate.

L'art. 11, co. 2, lettera b), come novellato dall'art. 24 bis del d.l. n. 90 del 2013, dispone, infatti, che la disciplina del d.lgs. n. 33 del 2013 prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata «limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

La nuova disposizione introduce una netta distinzione tra le società controllate e le società solo partecipate. L'elemento distintivo tra le due categorie di società appare, pertanto, quello relativo all'organizzazione delle società controllate, cui deve essere assicurato il regime di trasparenza del d.lgs. n. 33 del 2013. Per le società in controllo pubblico, cioè, la trasparenza deve essere garantita sia relativamente alle attività di pubblico interesse che all'organizzazione. Per le società solo partecipate, invece, gli obblighi di trasparenza sono quelli di cui ai commi da 15 a 33 della legge n. 190 del 2012 con riferimento alle attività di pubblico interesse.

Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla trasparenza assume centralità la nozione delle «attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea» svolte dagli enti in questione.

Sono certamente da considerarsi attività di pubblico interesse quelle qualificate come tali da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società e quelle previste dall'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici.



Come orientamento di carattere generale, è onere dei singoli enti o società indicare, all'interno del Programma per la trasparenza, quali attività non sono di "pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea". Data la natura di alcune attività espressione di funzioni strumentali, ad esempio di acquisto di beni e servizi ovvero di svolgimento di lavori e di gestione di risorse umane e finanziarie, si presume che le stesse siano volte a soddisfare anche esigenze connesse allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Dette attività, pertanto, sono sottoposte alla normativa sulla trasparenza, salvo specifiche, motivate, indicazioni contrarie da parte dell'ente o società interessata. In prospettiva sarebbe di sicura utilità che gli enti e le società potessero distinguere più chiaramente le due tipologie di attività (di pubblico interesse e commerciali), ad esempio sotto i profili dell'organizzazione (individuando ad esempio distinti uffici), delle modalità di gestione (individuando distinte regole applicate nello svolgimento delle attività), della gestione contabile (dando distinta rilevanza nei bilanci alle risorse impiegate, ai costi e ai risultati).

Come esposto chiaramente nelle citate Linee Guida Anac, si considerano società a partecipazione pubblica quelle in cui le amministrazioni detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile.

In considerazione del minor grado di controllo che l'amministrazione esercita sulle società partecipate, trattandosi di mera partecipazione azionaria, ad avviso dell'Autorità, l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Per la trasparenza, la stessa legge n. 190 del 2012 e il d.lgs. n. 33 del 2013 prevedono obblighi di pubblicazione ridotti. Dette società sono sottoposte alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per quel che riguarda l'attività di pubblico interesse eventualmente svolta.

Per quanto riguarda il "COSEV SERVIZI SPA", non esiste una Amministrazione pubblica tra i propri azionisti che da sola possa mantenerne il controllo: d'altro canto, però, (come detto in precedenza) la compagine sociale è composta unicamente da una pluralità di Amministrazioni Comunali. A ciò si aggiunga che il COSEV esplica unicamente attività di pubblico interesse, come disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 11, comma 2, Dlgs. n. 33/13).

Quindi l'applicazione delle norme della Trasparenza, è da intendersi paritaria alle Pubbliche Amministrazioni o alle società da queste controllate.

In base alle norme menzionate, gli Enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le Società partecipate e le Società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 C.c., devono:

- collaborare con l'Amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del Dlgs. n. 33/13;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del Dlgs. n. 33/13;
- assicurare tutti gli adempimenti di Trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, seguendo le prescrizioni del Dlgs. n. 33/13 (bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive).



In entrambe le disposizioni richiamate si è compiuta quindi una scelta parallela sulla Trasparenza, nelle sue 2 diverse forme della tutela del diritto di accesso e di pubblicità attraverso il sito istituzionale, dando rilievo allo svolgimento dell'attività piuttosto che alla natura soggettiva dell'agente. L'ambito di estensione del regime della Trasparenza deve essere valutato di volta in volta, a seconda del tipo di attività svolta, tenendo presente l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, potendo ritenersi escluse dal regime della pubblicità solo quelle attività che difettano della finalizzazione del pubblico interesse, non ponendosi neppure come mezzo al fine ovvero in termini di strumentalità rispetto allo scopo.

In base al comma 5 sempre del medesimo art. 22, poi, "le Amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lett. b), e 2, da parte delle Società direttamente controllate nei confronti delle Società indirettamente controllate dalle medesime Amministrazioni". Quindi, ove le Società partecipate siano pure controllate, le stesse saranno tenute a svolgere attività di promozione dell'applicazione della predetta disciplina sulla trasparenza da parte delle Società dalle stesse controllate.

3. Compiti del "Responsabile per la prevenzione della Corruzione" in funzione di "Responsabile della Trasparenza"

Il "Responsabile per la prevenzione della Corruzione", sulla base dei contenuti della richiamata delibera del CdA, svolge anche le funzioni di "Responsabile per la Trasparenza", ed in tale veste, egli ha il compito di:

- proporre l'aggiornamento del "Piano", al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organo di gestione ed all'Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito, secondo le rispettive competenze, dai Responsabili degli Uffici della Società.

4. Individuazione dei responsabili della trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati

Alla corretta attuazione del Programma per la Trasparenza concorrono, oltre al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tutte le strutture aziendali e i relativi Responsabili.

I Responsabili di Ufficio/Area sono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, soggetti responsabili oltre che dell'elaborazione anche dell'aggiornamento e trasmissione delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione sul sito della Società.

I dati oggetto di pubblicazione vengono trasmessi all'Ufficio amministrativo; COSEV SERVIZI, per il tramite della Referente amministrativa individuata per la pubblicazione, pubblica i dati secondo le



scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge funzione di controllo e monitoraggio in merito agli assolvimenti degli obblighi.

5. Misure di monitoraggio e vigilanza sulla attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto delle attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettua l'attività di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza secondo due modalità diverse, l'una preventiva, l'altra a consuntivo.

La modalità preventiva si concretizza nella eventuale fornitura alle strutture aziendali di tutti i supporti metodologici (tabelle, chiarimenti, ecc.) utili a gestire il flusso informativo e con i flussi informativi.

L'attività a consuntivo consiste nella verifica trimestrale del rispetto degli obblighi di inserimento/aggiornamento e della loro tempistica, sia con verifica sul sito internet sia con successivo riscontro mediante Audit presso gli uffici.

6. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/16, il legislatore riconosce a chiunque:

- il diritto di richiedere alle amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è
 prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati
 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico
 "semplice");
- il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

In entrambi i casi la richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata per via telematica al RPCT, qualora l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria o, alternativamente, all'ufficio che detiene gli stessi.

Modalità per l'esercizio dell'accesso civico semplice

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

anticorruzione.trasparenza@cosevservizi.it



In caso di accoglimento, la Società procede, entro 30 giorni, all'inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell'istanza presentata.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, trasmettendo una pec al seguente indirizzo:

cosevservizi@pcert.postecert.it

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, il titolare del potere sostitutivo provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Modalità per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

anticorruzione.trasparenza@cosevservizi.it

Il RPCT trasmette tempestivamente all'Ufficio Responsabile del procedimento l'istanza per la relativa istruttoria.

In caso di accoglimento, la Società allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.

L'istante, in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica:

anticorruzione.trasparenza@cosevservizi.it

Nei casi in cui il Responsabile del procedimento coincida con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla richiesta di riesame provvede l'Organo Amministrativo. In tali ipotesi, nei provvedimenti adottati in prima istanza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza indica al richiedente che all'istanza di riesame provvede l'Organo Amministrativo.

7. Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali (reg. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (in seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs.



101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.



Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

8. Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati

Un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato sollecitato all'Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD.

Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc.

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT: in questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

9. La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1º luglio 2023 (art. 229, co. 2).

Senza voler richiamare tutte le novità introdotte, per la cui analisi si rinvia al PNA 2023, deve essere evidenziato che, nella deliberazione n. 264/2023 l'ANAC ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:



- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;
- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

Pertanto, per contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024 gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC.

10. Recepimento dinamico modifiche legge n. 190/12

Le disposizioni del presente "Piano" eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, in attuazione del principio di carattere generale tempus regit actum.



TITOLO III - SISTEMA DISCIPLINARE

La mancata collaborazione con il RPCT da parte dei soggetti obbligati, ai sensi del presente PTPCT, e la violazione delle norme in esso contenute, comporta responsabilità disciplinare.

Il RPCT provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione e trasparenza.

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti.

Qualsiasi provvedimento sanzionatorio dovrà rispettare le procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio, vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione a eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la Società del comportamento illecito.

1. Le sanzioni avverso i lavoratori

L'inosservanza delle procedure previste dal presente Piano implica l'applicazione delle sanzioni disciplinari, che saranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'Articolo 7 della Legge 300/1970.

Più precisamente, in ragione della gravità del comportamento e dell'eventuale reiterazione, sono comminati, in ossequio alle previsioni dell'articolo 21 C.C.N.L. Settore Gas e Acqua, i seguenti provvedimenti

- 1) rimprovero verbale;
- 2) rimprovero scritto;
- 3) multa non superiore a 4 ore di retribuzione individuale;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni;
- 5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 fino a 10 giorni;
- 6) licenziamento con preavviso;
- 7) licenziamento senza preavviso.

Restano invariate le competenze attribuite in merito all'accertamento ed alla gestione dei procedimenti disciplinari.



2. Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle procedure interne prevista dal presente Piano, o di un comportamento non conforme alle prescrizioni nell'espletamento di attività sensibili, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

3. Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di violazione del presente PTPCT da parte di amministratori e sindaci, il RPCT informerà tempestivamente il C.d.A. e il Collegio Sindacale che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla normativa vigente.

4. Misure nei confronti del RPCT

In ipotesi di negligenza e/o imperizia del RPCT, per non aver vigilato circa il rispetto e la corretta applicazione del Piano e per non aver saputo individuare casi di violazione dello stesso, il C.d.A. assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico.

5. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società

I comportamenti in violazione del PTPCT da parte di soggetti terzi, quali partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, saranno sanzionati secondo quanto espressamente previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni, delle regole di comportamento previste dal Piano e dalla normativa anticorruzione da parte dei suddetti soggetti terzi.